

ORD. N. 120/17  
CROP. 586/17



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

R.G. n. 123/17

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 gennaio 2017 ed esaminata la memoria alla detta udienza depositata, nonché l'ulteriore memoria depositata unitamente alla documentazione integrativa nei termini concessi, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2017, il sig. Sosso Keba proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in data 11 gennaio 2017 dal Prefetto di Vibo Valentia e l'atto consequenziale emesso dal Questore di Vibo Valentia in pari data, con il quale si disponeva l'espulsione di esso ricorrente.

L'opponente a sostegno della domanda osservava che l'atto impugnato era illegittimo innanzitutto in quanto l'atto stesso non era stato tradotto nella lingua conosciuta da esso ricorrente.

Denunciava, inoltre, la violazione del disposto di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, posto che il decreto non conteneva alcuna motivazione specifica in ordine alla situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l'espulsione, nonché la violazione di cui all'art. 19 del suddetto decreto legislativo, che vieta l'espulsione verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, argomentando a sostegno di tale ultimo motivo che la disposta espulsione, in ragione delle sue personali condizioni di omosessualità, in soggetto al quale era stata peraltro diagnosticata crisi d'ansia reattiva, si ponevano chiaramente in contrasto con la citata disposizione.

Lamentava, infine, che il permesso di soggiorno richiesto non era stato rinnovato e ciò senza che ne esistessero motivate ragioni, non individuandosi i presupposti per la pronuncia di tale diniego, tanto che il diniego era oggetto di giudizio ancora in corso.

Non si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, nonostante la rituale comunicazione effettuata dalla Cancelleria tramite Pec in data 16.01.2017.

All'udienza del 25 gennaio 2017 compariva il solo difensore del ricorrente e, dopo la discussione, il giudice si riservava la decisione, concedendo alle parti termine fino al 03.02.2017 per il deposito di documentazione integrativa, cui il ricorrente provvedeva in data 31.01.2017.

Condivisibile appare il motivo di opposizione riferito alla mancata traduzione dei provvedimenti oggetto dell'odierna impugnazione nella lingua conosciuta dallo straniero.

In proposito è stato statuito (Cass. Civ., Sez. IV, 29.11.2010, n. 24170) che in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota, può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione ed

abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cd. veicolari, precisandosi che siffatto obbligo può venire meno quando il giudice del merito accerti, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato.

Orbene, è evidente che nel caso che di occupa le autorità opposte non hanno nella maniera più assoluta attestato e specificato le ragioni tecnico-organizzative in ragione delle quali non si era potuto provvedere alla traduzione degli atti in una lingua conosciuta dallo straniero, essendosi le dette autorità limitate ad affermare tale circostanza utilizzando una mera formula di stile, perciò senza in alcun modo fornire le benché minime reali ragioni che non consentivano di rispettare l'obbligo imposto dal su richiamato disposto normativo.

Ne' emergono elementi dai quali possa desumersi la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, non potendo certamente tale dato essere fatto discendere dalla semplice presunzione, da parte del giudice dell'opposizione, secondo cui lo straniero possa conoscere la lingua italiana in ragione ed in relazione alla durata della sua presenta in Italia, in mancanza di elementi concreti di riscontro.

Ferma restando la validità assorbente di quanto finora detto, si osserva che non condivisibile appare inoltre la motivazione fornita nel decreto oggetto di impugnazione – a giustificazione del fatto che non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 286/98 - nella parte in cui si afferma che lo straniero non ha prodotto documentazione che certifichi oggettive e gravi condizioni personali che non ne consentono l'allontanamento dal territorio nazionale.

2

Al contrario, in ragione della particolare e nota situazione socio-politica e culturale esistente in Gambia, appare del tutto probabile che, in considerazione delle comprovato stato di debolezza in cui versa il ricorrente e quindi delle sue particolari condizioni personali –risultanti dalla documentazione allegata e riferita alle personali condizioni di omosessualità, in soggetto al quale è stata peraltro diagnosticata crisi d’ansia reattiva-, questi potrebbe trovarsi in reale stato di persecuzione, perciò ponendosi il provvedimento di espulsione in violazione del disposto di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 286/98, secondo il quale in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Alla luce di quanto detto, deve ribadirsi che l’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, importa che in esso deve essere chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l’espulsione e come l’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero debba essere inteso in funzione dello scopo della motivazione, che è quello di consentire al destinatario la tutela dei propri diritti mediante opposizione.

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, appare fondato il motivo riferito al fatto che il rimpatrio di parte ricorrente nel paese d’origine la esporrebbe a grave pericolo, stante gli avvenimenti ivi esistenti, conseguendo da ciò che, anche per tali motivi, parte ricorrente risulta, allo stato, inespellibile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/98.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle ragioni per le quali viene accolto il




ricorso, per compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso dal Prefetto di Vibo Valentia in data 16.01.2017 nei confronti del ricorrente, notificato in pari data, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Vibo Valentia 4 febbraio 2017



IL CANCELLIERE \*  
(Maurizio Lo Schiavo)

- Il Giudice di Pace -

- avv. Nicola De Blasi -

